

**MASSIMARIO GIURISPRUDENZA IN MATERIA LAVORISTICA**  
**CONTROVERSIE SAPIENZA UNIVERSITA'**

**PROCEDURE CONCORSUALI O SELETTIVE**

**CONCORSI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO – GIUDIZIO UNITARIO E COMPLESSIVO – NON NECESSITA' SUA ANALITICITA' SU SINGOLI ELEMENTI CONSIDERATI.**

*“Noto è il principio secondo cui la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati.*

*Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario” (Cons. Stato Sez. VI, 21-10-2013, n. 5079)”.*

**T.A.R. DEL LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE TERZA, 25 NOVEMBRE 2013 N. 10052**

---

**BANDO DI CONCORSO – ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE CLAUSOLE AVENTI CARATTERE ESCLUDENTE O IMMEDIATAMENTE LESIVE – IRRECIVIBILITA' DEL RICORSO IN CASO DI TARDIVA IMPUGNAZIONE DELLE STESSE.**

*“La resistente Università, con memoria del 2 maggio 2016, ha eccepito la tardività del presente ricorso, notificato il 31 marzo 2016, perché*

*avente ad oggetto l'impugnazione di una clausola del bando di concorso, indetto con decreto direttoriale del 14 settembre 2015, n. 2272, avente carattere immediatamente lesivo.*

*Il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività della notifica in quanto*

- *il gravato provvedimento motiva l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale di cui in causa per l'assenza del requisito prescritto dall'art. 2 del bando;*
- *la ricorrente contesta la legittimità di tale clausola avente, per la stessa che risulta essere priva del prescritto requisito, carattere escludente”.*

**T.A.R. DEL LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, SENTENZA 01 SETTEMBRE 2016 N. 9469.**

---

**RICERCATORI TIPOLOGIA B – BANDO DI CONCORSO - PREVISIONE REQUISITI PARTECIPAZIONE DURANTE FASE REGIME TRANSITORIO PREVISTO DA ART. 29, COMMA 13, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 – LEGITTIMITA' PREVISIONE TRA QUESTI PRECEDENTE ATTIVITA' DI RICERCA.**

*“L'art. 2 del Bando impugnato riproduce, pedissequamente, l'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n.240/210.*

*Secondo la tesi di parte ricorrente, una interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 29 comma 13 (ai sensi del quale “fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 24”) consentirebbe di ritenere che, nel periodo transitorio, tutti i requisiti di partecipazione di cui all'art. 24, ivi compresi quelli di cui al comma 3 lett. b), potrebbero ritenersi derogati.*

*Più specificatamente, con riferimento alle procedura pubblica di selezione per contratti di tipo “B” di cui trattasi, (n.d.r. : per parte ricorrente) anche il possesso di esperienza in attività di ricerca per almeno 36 mesi potrebbe essere derogato e, a tal fine, potrebbe essere ritenuta sufficiente l’esperienza desunta da “un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”.*

*Il Collegio ritiene che l’interpretazione di parte ricorrente – che si sostiene essere la medesima di alcuni Atenei, i cui Bandi non sono stati peraltro allegati agli atti - non possa essere condivisa, perché in netto contrasto con il tenore sia dell’art. 24, commi 2 e 3 della legge n.240/210, sia dello stesso art. 29, comma 13.*

*Ed invero, l’art. 24 comma 2 della legge n. 240 del 2010, rubricato “Ricercatori a tempo determinato” è chiarissimo nel prevedere, con riferimento ai requisiti generali di partecipazione, che i destinatari dei contratti di ricerca siano prescelti mediante procedure pubbliche di selezione, disciplinate nel rispetto [...] dei seguenti criteri :*

*a) pubblicità dei bandi sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;*

*b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;*

*c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN”.*

*Poiché, quindi, l’art. 24 comma 2 lett.b) riserva l’ammissione alle procedure selettive “ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente (..)”, è allora del tutto evidente che anche quando nel comma 13 dell’art. 29 il legislatore prevede che “Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca “titolo” valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’articolo 24” si riferisca, in senso stretto, al solo “titolo” (di studio) richiesto per l’accesso alle procedure selettive (interpretazione, questa,*

*condivisa anche dal MIUR, come risulta dalla nota 27375 del 21 ottobre 2014 agli atti di causa). ...*

*Ne deriva che, una volta assunta da parte dell'amministrazione la determinazione di indire una procedura di reclutamento per ricercatori da assumere con contratti di "tipo B", piuttosto che di "tipo A" – scelta che preclude all'Ateneo di rinnovare il contratto - oltre al requisito costituito dal titolo di studio, derogabile, nei termini già evidenziati, per le procedure di reclutamento indette entro il 2015, l'Ateneo non possa prescindere dal rispettare l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 24, comma 3, lett.b).*

*Né sussistono argomenti per ritenere che il possesso di tale requisito, cioè avere svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, attività di ricerca comprovata dall'appartenere a una delle categorie suindicate (contrattista, assegnista o borsista), nel periodo transitorio possa essere supplito dalla prova, che ad avviso di parte ricorrente potrebbe essere liberamente desunta dagli Atenei "aliunde", del possesso di una adeguata esperienza nell'ambito della ricerca.*

*In tal senso, non depone favorevolmente alla tesi di parte ricorrente neppure la formulazione letterale di cui all'art. 29 comma 13, in quanto la richiesta di "un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca" (concetto che appare volto a designare l'attitudine a svolgere attività di ricerca, piuttosto che l'effettivo svolgimento di attività di ricerca, come dimostrato dall'avverbio "unitamente"), non può essere disgiunta dal possesso di una "laurea magistrale o equivalente"; non pare quindi al Collegio che il possesso di un curriculum, pur di tutto rispetto come quello del ricorrente, possa essere valutato ad altri fini che a quelli che la norma espressamente consente.*

*Pertanto, atteso che l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma con il Bando impugnato ha specificatamente indetto una selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con incarico di tipo "B", e non di tipo "A" – sulla base di tutta una serie di determinazioni dell'amministrazione, anch'esse non impugate, tra cui il D.M. 28.12.2012, con cui il MIUR ha destinato risorse per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia "B" per il 2012-13 e il D.R. n.1506/2014 del 17/06/2014, con cui è emanato il Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempi determinato tipologia "B" – ne deriva la piena legittimità dell'art. 2 del Bando impugnato in relazione alle prescrizioni dell'art. 24, comma 3 lett. b) della legge n.240/210".*

**T.A.R. DEL LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, SENTENZA 01 AGOSTO 2016 N. 8911.**